

TAKING
COOPERATION
FORWARD

-  **ENTeR - RICICLO DEI MATERIALI TESSILI ED ECONOMIA CIRCOLARE**
-  **Webinar 1 - Introduzione all'economia circolare**
Giovedì 7 maggio 2020 - h. 14,30/15,30
-  **ROBERTO BOTTARINI - Unione degli Industriali delle Provincia di Varese**

COS'È L'ECONOMIA CIRCOLARE

Con il termine "**economia circolare**" si indica un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e consumo sono reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di piena rigenerazione delle risorse al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente.



COSA PREVEDE

Per realizzare la "chiusura del ciclo" tale modello prevede una rivisitazione delle fasi dell'attività economica, agendo:

- sul **reperimento delle risorse**;
- sulla **produzione** dei beni, garantendo, già a livello di **progettazione**, maggiore durevolezza e massima recuperabilità una volta giunti a fine vita;
- sulla **gestione dei rifiuti**, per garantire che, attraverso il loro recupero, la discarica diventi un'opzione sempre più remota.



COME

Al fine di attuare tale modello economico, l'Unione europea ha definito un primo "**Piano d'azione**" nel quale spiccano quattro Direttive che modificano le principali norme comunitarie in materia di rifiuti, ossia:

- la Direttiva 2018/849/UE che modifica le Direttive 2000/53/CE (veicoli fuori uso), 2006/66/CE (pile, accumulatori e relativi rifiuti), 2012/19/UE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- la Direttiva 2018/850/UE che modifica la Direttiva 1999/31/CE (discariche di rifiuti);
- **la Direttiva 2018/851/UE che modifica la Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti, in Italia recepita con DLgs n. 152/2006);**
- la Direttiva 2018/852/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE (imballaggi e rifiuti di imballaggio).



La **Direttiva 2018/851/UE**, in particolare, per incentivare l'applicazione della «**gerarchia dei rifiuti**», la cui finalità è quella di ottenere il massimo beneficio dai prodotti generando la minima quantità di scarti, stabilisce, tra l'altro, quelli che devono essere i principali strumenti da adottare.

Ad esempio:

- restrizioni per il collocamento in discarica dei rifiuti;
- regimi di responsabilità estesa dei produttori per varie tipologie di rifiuti;
- appalti pubblici sostenibili per incoraggiare l'uso di prodotti e/o materiali riciclati;
- misure fiscali che promuovano la diffusione di prodotti e materiali riutilizzabili o riciclabili.



DA QUANDO

Le quattro nuove Direttive comunitarie costituenti il cosiddetto “**Pacchetto economia circolare**” sono in vigore dal 4 luglio 2018.

Dette Direttive, non avendo efficacia diretta negli Ordinamenti giuridici degli Stati membri, devono essere recepite attraverso specifiche disposizioni dai singoli Paesi.

Il termine finale di adeguamento degli Stati membri indicato dall’Unione europea è quello del **5 luglio 2020**.



IN ITALIA

In Italia, il 5 marzo 2020, sono stati licenziati in via preliminare quattro schemi di Decreti che andranno a modificare i seguenti provvedimenti:

- **DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (attuazione di diverse norme ambientali);**
- DLgs 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione direttiva 1999/31/Ce in materia di discariche);
- DLgs 24 giugno 2003 n. 209 (attuazione direttiva 2000/53/Ce in materia di veicoli fuori uso);
- DLgs 20 novembre 2008 n. 188 (attuazione direttiva 2006/66/Ce in materia di pile e accumulatori);
- DLgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione direttiva 2012/19/Ue in materia di Raee).



Nelle more del recepimento del «Pacchetto economia circolare», in ordine alla gestione degli **scarti di lavorazione**, l'art. 184-bis del DLgs 152/2006, stabilisce che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione può **non** essere considerato rifiuto, bensì «**sottoprodotto**», se soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è **certo che** la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale e non porterà a impatti negativi sull'ambiente o la salute umana.



In aggiunta a quanto già previsto dal DLgs n. 152/2006, il 15 febbraio 2017, in Italia, è stato pubblicato il Decreto n. 264/2016 recante i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come **sottoprodotti**. Più in dettaglio, il provvedimento ha definito alcune modalità con le quali il detentore **può** dimostrare le condizioni generali contenute nell'articolo 184-bis del DLgs n. 152/2006, al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo di scarti.




Sempre in tema di scarti derivanti da processi produttivi, l'art. 184-ter del DLgs 152/2006 stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale (**End of Waste**) quando è stato sottoposto a un processo di recupero al termine del quale diventa un "prodotto" nel rispetto di specifici criteri approvati dal legislatore (Ue, Stato, Regione).

Di seguito, le condizioni minime affinché un rifiuto possa cessare di essere considerato tale:

- la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porta ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.





Grazie per l'attenzione

